DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

# Art. 3

Gli Istituti di cultura che sorgeranno per effetto dell'applicazione degli articoli precedenti, potranno essere secondo l'opportunita', o esclusivamente italiani (tipo A) o misti(tipo B) cioe' costituiti d'una sezione italiana e della sezione straniera del luogo in cui avranno sede.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero |
| Estremi | Legge 19 dicembre 1926, n. 2179 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it